



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

Il Giudice Unico delle pensioni

Consigliere Giuseppe di Pietro

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A n. 197/2025

nel giudizio di pensione, iscritto al n. 69290 del registro di segreteria,
proposto da:

G. A. S., nato OMISSIS ed ivi residente OMISSIS, cod. fisc. OMISSIS,
rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. Gaetano Antonio
Belfiore, con il seguente indirizzo PEC indicato ai fini delle
comunicazioni e delle notificazioni ai sensi dell'art. 28 c.g.c.:
belfiore.gaetanoantonio@pec.ordineavvocaticatania.it;

ricorrente

CONTRO

l'I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con sede a
Roma in via Ciriaco il Grande n. 21, in persona del Presidente e legale
rappresentante *pro - tempore*, rappresentato e difeso giusta procura in
atti, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Tiziana G.
Norrito e Francesco Gramuglia, elettivamente domiciliato a Palermo in
viale Toselli n. 5, presso gli uffici dell'Avvocatura INPS, con i seguenti
indirizzi PEC indicati ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni

ai sensi dell'art. 28 c.g.c.:

avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it;

avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it;

resistente

Il 13 marzo 2025, la causa è stata discussa e decisa con separato dispositivo, ai sensi del comma 1 dell'art. 167 c.g.c.

F A T T O

Con ricorso ritualmente notificato, G. A. S. ha convenuto in giudizio l'INPS, per ottenere il riconoscimento della pensione privilegiata, già liquidata con decorrenza giuridica dal 29.9.2011, fin dal mese di ottobre 2011, sull'assunto che la domanda (anche se cartacea) sarebbe stata presentata il 10.11.2011, esattamente dopo due mesi da quando egli era stato dispensato per infermità dipendente da causa di servizio.

Di contro, l'INPS avrebbe fissato la decorrenza economica solo dal 1° maggio 2018, sostenendo che si trattasse del primo giorno del mese successivo alla trasmissione della domanda.

A sostegno della domanda, ha dedotto che, ai sensi dell'art. 167 del DPR n. 1092/73, la liquidazione sarebbe dovuta avvenire d'ufficio e non a domanda, in quanto la cessazione dal servizio sarebbe stata determinata da una dichiarazione di inidoneità correlata a patologie ascritte a causa di servizio.

Inoltre, egli avrebbe presentato la domanda il 10.11.2011, 56 giorni dopo essere stato posto in congedo per infermità, sicché, essendo stata l'istanza presentata entro i due anni dalla cessazione dal servizio, la decorrenza economica dovrebbe retroagire alla data di cessazione (il

22.9.2011).

In secondo luogo, il ricorrente ha dedotto d'aver diritto all'aumento dello 0,70% della base pensionabile per ogni anno di servizio utile, ai sensi del comma 3 dell'art. 167 del DPR n. 1092/73, avendo egli compiuto oltre cinque anni di servizio effettivo ed essendo stata l'infermità ascritta alla VII categoria della Tabella A, senza revisione.

Pertanto, il procuratore ha concluso chiedendo di dichiarare il diritto del ricorrente alla liquidazione della pensione privilegiata a far data dal mese di ottobre 2011, con la conseguente condanna dell'INPS al pagamento dei ratei arretrati dall'ottobre 2011 al maggio 2018, oltre accessori; inoltre, ha chiesto di accertare il diritto del G. all'aumento del proprio trattamento privilegiato dello 0,70% della base pensionabile, per ogni anni di servizio utile, con la conseguente condanna dell'INPS anche al pagamento di queste differenze sui ratei arretrati, oltre accessori; con vittoria di spese e compensi, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

L'INPS, costituendosi in giudizio, ha dedotto che l'istanza cartacea non sarebbe presente agli atti dell'ufficio e che, per questa ragione, avrebbe fissato la decorrenza economica dal primo giorno del mese successivo alla presentazione dell'istanza telematica del 22.4.2018, ovverosia a far data dal 1° maggio 2018.

Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, infatti, il procedimento di liquidazione della pensione privilegiata non sarebbe attivabile d'ufficio, essendo egli cessato dal servizio per patologie diverse da quelle per le quali gli è stata attribuita la pensione

privilegiata.

In ordine alla seconda domanda, l'Ente ha dedotto d'aver già concesso il beneficio della maggiorazione per ogni anno di servizio utile, applicando per la pensione privilegiata il coefficiente dello 0,64955 per cento (più favorevole del tetto massimo dello 0,44, da applicare per la comune maggiorazione dello 0,20%). Ne conseguirebbe che, se la domanda venisse accolta, verrebbe applicato un importo inferiore a quello già in godimento.

Ha concluso, pertanto, per il rigetto del ricorso, col favore delle spese di lite.

Con memoria del 29.2.2024, il procuratore del ricorrente ha insistito per la retrodatazione della decorrenza economica del trattamento pensionistico al mese di ottobre 2011, mentre nulla ha osservato in merito alle controdeduzioni relative alla già avvenuta applicazione dell'aumento della base pensionabile per ogni anno di servizio utile.

Con note in data 11.3.2024, l'INPS ha ribadito di non essere in possesso della domanda cartacea e d'aver potuto prendere visione solo di quella telematica del 22.4.2018.

All'udienza del 13 marzo 2025, il procuratore del ricorrente ha insistito nell'accoglimento della domanda, sulla base delle argomentazioni già enucleate negli atti difensivi, mentre il difensore dell'INPS ne ha auspicato la reiezione.

Chiusa la discussione, la causa è stata decisa con separato dispositivo, ai sensi del comma 1 dell'art. 167 c.g.c.

DIRITTO

La prima domanda, avente ad oggetto la retrodatazione della decorrenza economica al mese di ottobre 2011, è fondata.

L'istanza telematica, infatti, è pacificamente considerata dalla giurisprudenza contabile come condizione di procedibilità di quella cartacea, sicché, una volta che venga acquisita al sistema, fa sì che la decorrenza retroagisca alla data di presentazione di quella cartacea (*ex plurimis*, Sez. Giur. Sicilia, sent. n. 485/2023).

Nel caso in esame, la domanda cartacea è stata presentata presso l'INPDAP in data 10.11.2011 (all. 7 e 8 al ricorso), onde la pensione privilegiata deve avere decorrenza economica dal mese di ottobre 2011.

Ne consegue la condanna dell'INPS al pagamento in favore del ricorrente dei ratei arretrati e non erogati, dal mese di ottobre 2011 fino al mese di maggio 2018.

Le somme, così riconosciute a titolo di arretrati sulla pensione privilegiata, dovranno essere maggiorate degli interessi legali e, solo per l'ipotesi e per i periodi in cui l'indice di svalutazione vi dovesse essere superiore, anche della rivalutazione monetaria (v. Sezioni Riunite della Corte dei conti, sent. n. 6/2008/QM; *ex plurimis*, v. altresì SS.RR., sent. n. 10/2002/QM; Sez. III App., sent. n. 79/2015; Sez. II App., sent. n. 888/2017).

E' invece infondata la seconda domanda, avente ad oggetto la maggiorazione di legge, in quanto l'aumento dello 0,70% della base pensionabile per ogni anno di servizio utile era già ricompreso nelle maggiori somme riconosciute dall'INPS. Sotto questo profilo, il

ricorrente non ha mai contestato, né con la memoria del 29.2.2024 né in sede di discussione orale, i calcoli compiutamente specificati dall'Ente nella memoria di costituzione.

Si ritiene, pertanto, anche in virtù del principio di non contestazione, che sia stata fornita la prova piena (peraltro già documentalmente assistita) della corretta applicazione della maggiorazione di legge.

Ne consegue, sotto questo profilo, la reiezione del ricorso.

Avuto riguardo alla soccombenza reciproca ed alle pregresse incertezze giurisprudenziali in materia, sussistono gravi ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.

Da ultimo, si ritiene che, ai sensi del comma 11 dell'art. 22 del D. Lgs. n. 101/2018, applicabile a far data dal 19.9.2018, i dati relativi allo stato di salute del ricorrente non possano essere pubblicati, anche in caso di inserimento della presente sentenza nella banca dati della Corte dei conti, o comunque di diffusione via *web*.

Infatti, la norma prevede che le disposizioni del D. Lgs. n. 196/2003, aventi ad oggetto il trattamento dei dati genetici, biometrici o relativi alla salute, continuino a trovare applicazione, in quanto compatibili con il Regolamento UE 216/79, sino all'introduzione delle corrispondenti misure di garanzia di cui all'art. 2 *septies* del codice in materia di protezione dei dati personali, come introdotto dall'art. 2, comma 1 lett. e), del D. Lgs. n. 101/2018.

Ne consegue che, in virtù del rinvio operato dal comma 11 dell'art. 22 del D. Lgs. n. 101/2018, i dati relativi allo stato di salute non possano mai essere diffusi, come già previsto dal comma 8 dell'art. 22 del D.

Lgs. n. 196/2003, indipendentemente dall'apposita istanza dell'interessato (Cass., sent. n. 10510/2016 del 20.5.2016). Pertanto, le generalità del ricorrente dovranno essere oscurate e non potranno essere rese pubbliche nelle banche dati o in caso di diffusione anche via *web*, con qualsivoglia altra modalità, della presente sentenza.

La non eccessiva semplicità della motivazione giustifica l'indicazione di un termine più lungo per il deposito della sentenza, ai sensi dell'art. 167 c.g.c.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana, definitivamente pronunciando in ordine alla controversia proposta da G. A. S. contro l'INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro - tempore*;

ACCOGLIE

parzialmente il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto del ricorrente alla liquidazione della pensione privilegiata diretta con decorrenza economica dal mese di ottobre 2011;

condanna l'INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro - tempore*, al pagamento in favore del ricorrente dei ratei arretrati e non erogati, dal mese di ottobre 2011 fino al mese di maggio 2018, oltre agli accessori come in parte motiva;

rigetta per il resto il ricorso, dando atto che l'aumento dello 0,70% della base pensionabile per ogni anno di servizio utile era già ricompreso nelle maggiori somme riconosciute dall'INPS.

Compensa interamente le spese di lite fra le parti.

Dispone che le generalità del ricorrente siano oscurate e non siano rese pubbliche nelle banche dati, o in caso di diffusione anche via *web*, con qualsivoglia altra modalità, della presente sentenza.

Fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio in data 13 marzo 2025.

IL GIUDICE

Giuseppe di Pietro

(f.to digitalmente)

Depositato in segreteria nei modi di legge

Palermo, 27 giugno 2025

Pubblicata il 27 giugno 2025

Il Funzionario Responsabile
del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro
(firmato digitalmente)

Ai sensi dell'art. 52 del D.lgs 196/2003, in caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi di G. A. cod. fisc. OMISSIS nonché di altre persone fisiche eventualmente citate.

Palermo, 27 giugno 2025

Il Funzionario Responsabile
del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro
(firmato digitalmente)